

CONVENZIONE
PER LA FORMAZIONE DEI PRATICANTI AVVOCATI

EX ART. 44 L. 247/12 e D.M. 58/2016

Tra:

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO**, in persona del suo
Presidente, avv. Antonio Corti

il **TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO**, in persona del suo Presidente, dott. Ersilio Secchi

la **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCO**, in persona del
Procuratore Capo, dott. Antonio Chiappani

premesse

- 1) che la legge professionale n. 247/2012 (nel prosieguo LP), agli articoli 15, 17, 29, 41, 43, 45, demanda al Consiglio dell'Ordine degli avvocati il compito di:
 - a) provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti;
 - b) istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense;
 - c) vigilare sull'esercizio e sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dalla LP e dal D.M. 70/2016 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41 comma 13 LP) con i mezzi ritenuti più opportuni;
 - d) rilasciare il certificato di compiuta pratica previa verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;
- 2) che l'art. 41 LP, integrato dal D.M. 70/2016, delinea i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio professionale;
- 3) che l'art. 44 LP, integrato dal D.M. 58/2016, prevede l'attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari;
- 4) che il Tribunale di Lecco e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco sono disponibili ad indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari;
- 5) che le precedenti convenzioni in tema di *stage* o praticantato presso gli Uffici Giudiziari, con l'entrata in vigore della LP e dei D.M. 58/16 e 70/16, non sono più attuabili;

- 6) che resta fermo l'obbligo di frequenza per il praticante dei corsi di formazione di cui all'art. 43 LP;
- 7) che la presente convenzione non disciplina lo *stage* ex art. 73 D.L. 69/13, come convertito dalla L. 9 agosto 2013 n. 98;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le regole del tirocinio svolto in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 58/2016 (17 maggio 2016) presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Lecco nonché della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, dai praticanti che, al momento della presentazione della domanda di ammissione al tirocinio:

- siano iscritti nel Registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecco,
- abbiano già svolto il periodo di tirocinio di cui all'art. 41, comma 7, della LP,
- abbiano già superato positivamente il colloquio di verifica della pratica, non abbiano chiesto l'abilitazione e non siano già abilitati,
- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-*ter*, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

ART.2

Il Presidente del Tribunale di lecco e il Procuratore Capo della Procura presso il Tribunale di Lecco elaborano, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecco, un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato, inoltre individuano i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti, siano valutati idonei, per impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione.

Ciascun magistrato non può essere affidatario di più di due praticanti, come previsto dalla norma di cui all'art. 6 comma 2 D. Min. Giust. n. 58/2016; al fine di agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di praticantato il magistrato può chiedere, in deroga al predetto limite, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.

Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare

riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

Il magistrato affidatario sottoscrive la predetta relazione, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al menzionato progetto formativo.

La relazione corredata con la predetta attestazione è trasmessa a cura del Presidente del Tribunale di lecco o del Procuratore Capo della Procura presso il Tribunale di Lecco, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

Il Consiglio dell'Ordine, al termine del periodo di tirocinio, rilascia sulla base della predetta documentazione, il certificato di compiuto tirocinio, che contiene l'indicazione dell'Ufficio o degli Uffici giudiziari presso i quali ha avuto luogo e che l'attività di praticantato si è svolta a norma del regolamento di cui al D. Min. Giust. n. 58/2016.

ART. 3

L'attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi e per non meno di sei mesi ed il tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato, per il tempo effettivamente prestato.

Il praticante avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso Uffici giudiziari diversi da quelli in cui l'ha iniziata, sempre appartenenti al circondario del Tribunale di Lecco, purché presso ciascun Ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi.

Quando l'Ufficio presso il quale l'attività di praticantato è proseguita ha sede in un circondario diverso da quello di provenienza, il praticante avvocato deve immediatamente trasferire la propria iscrizione a norma dell'articolo 41, comma 14, della LP, al fine del correlativo riconoscimento.

Il praticante avvocato che abbia svolto l'intero periodo di tirocinio presso uno o più degli uffici di cui all'art. 73, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo *stage* formativo per ulteriori sei mesi.

ART. 4

Il praticante avvocato che, in virtù e per gli effetti della presente convenzione, intenda svolgere tirocinio di formazione presso gli Uffici giudiziari di cui all'art. 1, dovrà presentare apposita domanda di ammissione, redatta su supporto analogico o digitale, indirizzata al Capo dell'Ufficio (Presidente del Tribunale di lecco o Procuratore Capo della Procura presso il Tribunale di lecco) e consegnata alla segreteria dell'Ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato.

Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1;
- b) il punteggio di laurea;
- c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della LP e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte;
- e) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

Quando la domanda di cui al presente articolo è accolta, il Capo dell'Ufficio comunica al Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il quale il praticante avvocato è iscritto la data in cui il tirocinio deve avere inizio, specificando il nominativo del magistrato affidatario e la sezione.

Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l'Ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati nel presente articolo, comma 3, lettera c), al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei predetti requisiti, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

ART. 5

Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e alle camere

di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo. In ogni caso, i praticanti non possono essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e nel rispetto della LP e del D.M. Giust. 70/2016.

Fermo quanto previsto dall'articolo 41, comma 7, della LP, durante lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione, il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati di Lecco, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla LP e dal D.M. Giust. 70/2016.

ART. 6

Per espletare le attività di cui all'art. 5 comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.

Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.

L'attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.

L'attività di tirocinio di cui alla presente convenzione non può essere svolta presso l'Ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense in uno studio di un avvocato iscritto all'Albo ordinario tenuto dall'Ordine di Lecco, non impedisce all'avvocato

presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi all'Ufficio giudiziario ed al magistrato affidatario.

Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti del Tribunale di Lecco, non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell'attività di praticantato presso la relativa Procura.

Il praticante avvocato durante il tirocinio presso gli Uffici giudiziari non può chiedere l'abilitazione professionale.

Il praticante avvocato durante il tirocinio è tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

ART. 7

Lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

L'amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.

Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell'articolo 73, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il praticante è ammesso a frequentarli.

ART. 8

Il Consiglio dell'Ordine potrà valutare se stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti o se assicurare gli stessi presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e, in caso positivo, l'infortunio durante lo svolgimento del tirocinio dovrà essere dall'Ufficio giudiziario ospitante segnalato, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

ART. 9

Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'Ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati ed il tirocinante, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'Ordine giudiziario.

Lecco, li 15.6.2017

Il Tribunale di Lecco in persona del Presidente

LL M.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco in persona del Procuratore Capo

Aut. Angelo Albi

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco in persona del Presidente

Luigi

